

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho

Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini

20121 Milano - Via Bigli, 2
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net

Milano 11 gennaio 2008

Ai Gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE n. 1/2008

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DAL 01.01.2008 INTERESSI AL 3%

A decorrere dal giorno 01.01.2008 la misura del tasso legale di interesse sale dal 2,5 al 3%, per effetto del decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella GU del 15.12.2007.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008		3%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art. 1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n. 231/02 in tema di interessi automatici di mora.

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2007 e 2008 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta;
- la variazione della misura dell’interesse dovuto sui crediti contributivi dell’Inps, nonché sulla misura ridotta delle sanzioni applicabili nelle ipotesi previste dalla legge (circolare Inps n. 140/07).

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio l’obbligo di invio telematico delle lettere d’intento ricevute; sulla questione non si segnalano recenti novità, ma l’inizio del nuovo anno è periodo nel quale gli operatori economici concentrano gli invii delle lettere d’intento.

ATTENZIONE

Viste le pesanti sanzioni applicabili (si veda oltre), si esorta ad inviare con la **massima tempestività** allo Studio copia delle dichiarazioni d’intento ricevute, in modo tale che lo Studio possa trasmetterle all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

Soggetti obbligati

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.

Termine e modalità per l’invio

I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, **entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento**.

Si deve inoltre ricordare che il modello di comunicazione dati deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell’intermediario dell’impegno a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di invio telematico pervenuta dall’Agenzia delle Entrate).

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini dell’invio entro il giorno 16 del mese successivo, occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E' importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva.

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	▶ Sanzione da 258 a 2.065 euro
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	▶ Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	▶ Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Scade il prossimo **29 febbraio 2008** il termine per trasmettere - esclusivamente in via telematica - la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2007**; tale adempimento, non sostituisce la dichiarazione Iva (la quale deve, di regola, deve essere presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Effetti della comunicazione

E' importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da €258 a € 2.065.

Modalità particolari di compilazione

Le istruzioni forniscono poi ulteriori chiarimenti necessari per una corretta compilazione del modello di Comunicazione.

- **Contribuenti con liquidazioni trimestrali:** la comunicazione annuale dati IVA interessa tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta di riferimento (2007), pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta;
- **Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta, per obbligo di legge o per opzione, dovuta ovvero detraibile** (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.): essi devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) e nel rigo CD5 (Iva detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività di spettacolo), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Per poter adempiere tempestivamente alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della **Comunicazione annuale dati Iva** per l'anno 2008, Vi chiediamo dunque di trasmettere allo Studio la documentazione necessaria quanto prima possibile.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: CODICE FISCALE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2008

Dal periodo d'imposta 2008 e, quindi, con riferimento ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2008, l'obbligo di trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori interesserà anche i dati relativi ai clienti non titolari di partita Iva e per tutti (sia clienti che fornitori) dovrà essere indicato il codice fiscale.

Dal periodo d'imposta 2008, infatti, **vengono meno tutte le agevolazioni di carattere temporaneo** che hanno interessato le compilazioni degli elenchi relativi ai periodi d'imposta 2006 (adempimento già scaduto lo scorso 15.11.2007) e 2007 (adempimento in **scadenza per il prossimo 29 aprile 2008**), tra cui la possibilità di tenere conto:

- nell'elenco clienti dei soli dati relativi ai titolari di partita Iva;
- sia nell'elenco clienti che in quello fornitori della sola partita Iva del soggetto (e non anche del codice fiscale).

L'obbligo di indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti, quindi, soprattutto per i clienti "privati" richiederà una particolare attenzione nella compilazione dei documenti fiscali emessi già **a partire dal 1° gennaio 2008**, soprattutto per coloro che svolgono attività nei confronti di "privati" che richiedono l'emissione della fattura. Il tempestivo reperimento del dato relativo al codice fiscale – soprattutto nelle fatture compilate a mano – se non avviene all'atto dell'emissione del documento rischia di rendere estremamente difficile la compilazione dei futuri elenchi clienti e fornitori relativi al 2008, ancorché la scadenza di tale adempimento sia fissata al 29 aprile 2009. Si allega un fac-simile da far compilare ai propri clienti persone fisiche, al fine di reperire i dati necessari per la corretta determinazione del codice fiscale.

Fac-simile di richiesta del codice fiscale

NOME:	_____
LUOGO DI NASCITA:	_____
DATA DI NASCITA:	_____
CODICE FISCALE:	_____
TELEFONO:	_____
E_MAIL:	_____
<i>Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/03 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).</i>	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi informa che seguirà a breve una Circolare contenente le principali novità introdotte dalla legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 2004) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Suppl. Ord. n. 285.

Cordiali saluti.

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti